

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 APRILE 1981

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Modifiche al sistema penale » (1280), di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 271, 274
GOZZINI (Sin. Ind.)271, 272
TROPEANO (PCI)	274
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione	272
	274

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bian-

co Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

G O Z Z I N I. Se pretendessi di entrare nel merito delle questioni dottrinarie e di fondo che il collega Valiante ci ha prospettato, soprattutto nella prima parte della sua relazione, sarei peggio che un presuntuoso, o addirittura darei un cattivo esempio di « cretinismo » parlamentare. Pertanto il mio intervento sarà brevissimo e finalizzato, a carattere pragmatico o produttivistico, non per ossequio alla « superiore autorità » della Commissione o del Senato e tanto meno sotto la pressione di associazioni esterne al Parlamento, ma semplicemente perchè sono convinto che sia dovere del Parlamento (e in questo momento della nostra Commissione) portare a conclusione al più presto possibile questo disegno di legge, la cui importanza non ci sfugge, il cui *iter* risale ormai ad oltre 3 anni nell'altro ramo del Parlamento e la cui attesa è vivissima da parte degli operatori della giustizia.

Mi rendo conto delle posizioni di principio espresse dai colleghi Agrimi e Sica, che giustamente rivendicano la piena autonomia e sovranità del Parlamento che non deve

operare sotto la pressione di forze, più o meno sindacali, esterne. Mi limito però ad osservare che bisognerebbe dire altrettanto quando le richieste sono di carattere economico; perchè allora, invece, noi precipitiamo i tempi.

Dicevo che il mio intervento sarà di carattere pragmatico-produttivistico; e prima di tutto vorrei preoccuparmi dell'impatto che un disegno di legge di questo genere avrà sulla realtà, sia per quello che riguarda i riflessi sull'esecuzione di misure amministrative sostitutive di quelle penali, sia per quanto riguarda l'impatto sulla situazione carceraria. In che misura un disegno di legge di questo genere avrà ripercussioni sul sovraffollamento carcerario? È stata già formulata la richiesta al Governo di volerci fornire delle cifre a questo riguardo; cifre che potrebbero essere di due tipi; sia in relazione al numero dei detenuti presenti a una certa data nelle carceri e alle unità in meno che, a seguito del disegno di legge, si registrerebbero; sia in relazione alla cifra annua di 100 mila e più detenuti che passano nelle nostre carceri e quindi in relazione alla percentuale che si avrebbe ove il disegno di legge, così com'è, divenisse legge.

Mi sembra di poter dire questo: se dovessimo constatare che oltre il 10 per cento della popolazione carceraria attuale a seguito del presente disegno di legge non passerebbe dal carcere, io stesso proporrei l'approvazione del provvedimento così come è, e rapidamente. Se consideriamo che le carceri sono dei punti esplosivi non solo per l'amministrazione del Ministero della giustizia ma per tutta la società italiana, mi sembrerebbe di vedere un interesse preminente della stessa collettività in relazione a motivazioni che qui non ripeto per brevità.

Se un disegno di legge di questo genere ha tali effetti sulla popolazione carceraria...

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. È difficile fare una previsione.

G O Z Z I N I. Se c'è una ipotesi di sfollamento delle carceri, ed è ipotesi fondata e valida, la cosa ha tanto più valore in quanto qui ci troviamo di fronte non ad un disegno di legge « morfina », di amnistia, che

reca sollievo per un anno, un anno e mezzo, ma di fronte ad un provvedimento che dovrebbe portarci un sollievo di carattere permanente rispetto al sovraffollamento.

Allora, ai fini proprio pragmatici-produttivistici, quindi di accelerazione dell'*iter* del disegno di legge, vorrei soltanto assumermi il modesto compito di considerare molto sinteticamente le proposte di modifica del collega Valiante, con la preghiera al presentatore di formalizzarle al più presto in emendamenti concreti. Tenuto conto tra l'altro che il senatore Valiante non ha usato soltanto la sua esperienza di giurista, di magistrato e di parlamentare, ma la sua esperienza anche di Presidente della Commissione consultiva per il nuovo codice di procedura penale, per cui nelle modifiche proposte c'è questo ulteriore tipo di esperienza che rappresenta un elemento molto importante.

Mi limiterò allora a questa elencazione.

Vi sono innanzitutto proposte di modifica circa l'ordine sistematico degli articoli del provvedimento, che mi sembra siano quattro. La prima è quella di espungere accuratamente la terminologia residua penalistica nel capo primo. La seconda è quella relativa al coordinamento degli articoli 10 e 38, ambedue relativi all'ambito di applicazione del disegno di legge, da fondere in un solo articolo. La terza modifica da introdurre riguarda una sezione a sè (come III del capo I) per tutte le norme procedurali. Infine si propone di inserire le nuove disposizioni penali in un capo II, per conto proprio.

Queste sono modifiche sistematiche sulle quali non avrei nulla da obiettare perchè sono opportune e facilmente realizzabili.

Secondo problema, più complesso, è quello relativo alle esclusioni di alcuni reati dalla sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all'ammenda (articolo 11), esclusioni che il senatore Valiante propone di abolire o ridurre. Qui occorre un esame approfondito del testo. Così come occorre (punto terzo) per l'articolo 28 che propone il ricorso al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, perchè anche questo, ossia la sostituzione col ricorso al TAR, è un problema complesso.

Un quarto ordine di modifiche riguarda l'articolo 52 dove si parla di semidetenzione come pena alternativa. Su questo articolo e sull'istituto nuovo della semidetenzione vorrei fare alcune considerazioni. Una è di carattere generale. Certamente condivido il giudizio del relatore sulla « timidezza » del disegno di legge per quanto concerne le pene alternative legate sempre, in definitiva, al criterio esclusivo della limitazione della libertà personale, del carcere. Non credo sia possibile affrontare qui la considerazione di pene sostitutive diverse, perchè ciò prolungherebbe l'iter del disegno di legge. Certo, l'osservazione generale sulla timidezza e sulla delusione provocata da questo punto mi sembra giusta.

Seconda considerazione: l'articolo relativo alla semidetenzione prevede che il condannato deve stare in carcere almeno 10 ore al giorno, per passarci, praticamente, la notte. Nell'impatto con la realtà si verifica una situazione per cui non sempre, anzi quasi mai, vi è uno stabilimento o un locale dello stesso stabilimento destinato a questo scopo, e alla semilibertà. Noi dovremmo invece per la semidetenzione, come per la semilibertà, considerare la necessità di tenere completamente separato un condannato di questo genere dai condannati comuni, terroristi o comunque criminali gravi che operano sempre un'azione di contagio e di ricatto per le comunicazioni con l'esterno. Questo è il punto per cui il rilievo del relatore sulla semidetenzione trova fondamento, ma mi auguro che tale rilievo si possa superare con gli stanziamenti e con il programma edilizio, con l'orientamento, cioè, a creare al più presto queste sezioni separate per la semilibertà e la semidetenzione.

Terza considerazione, sempre sulla semidetenzione: mi pare di dover concordare con la proposta del relatore circa l'aggiunta, nelle pene accessorie, del lavoro a beneficio della collettività per almeno un giorno alla settimana. Mi sembra una cosa positiva che può riflettersi, domani, su tutto l'ordinamento penitenziario e aprire la strada ad un lavoro a beneficio della collettività, concepito come pena sostitutiva. Perchè, indubbiamente, se domani introducessimo nel nostro ordinamento penale questo principio

del lavoro a beneficio della collettività, il discorso potrebbe essere molto ampio e fecondo in vari settori. L'impegno a beneficio della collettività oggi non esiste. Si parla di reinserimento, di recupero sociale, ma poi sappiamo quanto la vita concreta del carcere sia contraddittoria con queste finalità. Certo, l'introduzione di un lavoro a beneficio della collettività deve essere realizzata seriamente e non, come spesso accade purtroppo per gli obiettori di coscienza al servizio militare, deludendo i giovani. Conosco obiettori di coscienza che sono andati a fare il servizio civile con una certa speranza e sono stati profondamente delusi per il modo in cui le strutture pubbliche hanno loro offerto questo servizio.

Ma non voglio più dilungarmi su questo punto. Passerò ad elencare sinteticamente i punti successivi.

Articolo 57, relativo alle esclusioni delle pene sostitutive. Il senatore Valiante pone anche una questione di costituzionalità, in rapporto al vantaggio di chi subisce la pena normale, perchè ha la possibilità di ottenere la condizionale.

All'articolo 55 il senatore Valiante propone che la discrezionalità del giudice sia condizionata dalle informazioni sulla personalità dell'imputato, come è già previsto nel nuovo codice, e dalla convinzione, o presunzione, che il condannato non commetterà altri reati.

Articolo 72: l'accordo, per così dire, sulla pena sostitutiva, dell'imputato e del giudice, consenziente il pubblico ministero. Valiante propone di estendere fino ai sei mesi, e di togliere l'estinzione del reato: mi pare che entrambe le proposte siano da accogliere.

Articolo 81, che estende il diritto di querela anche al danneggiato, per i ricatti che si potrebbero verificare; sono d'accordo.

Articolo 119, che modifica l'articolo 140 del codice penale. Se non vogliamo prendere in considerazione le ragioni per sopprimerlo del tutto, quanto meno mi pare opportuna la proposta di modifica, con una sospensione limitata al tempo minimo indispensabile per l'acquisizione delle prove e un eventuale coordinamento con il tribunale della libertà.

2^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (2 aprile 1981)

Mi auguro che in tal modo si possa arrivare ad un varo contestuale anche degli altri provvedimenti del pacchetto in tempi brevi, anche se non so quanto questo sia possibile.

Concludo ribadendo che questa mia elencazione ha voluto avere un puro scopo pratico, pragmatico, perchè si possa arrivare il più sollecitamente possibile — se, come mi pare, c'è un accordo almeno su queste proposte di modifica, in fondo limitatissime, vista l'ampiezza del provvedimento — al varo degli emendamenti, senza dover ricorrere ad un comitato ristretto. L'esperienza, infatti, mi dice che spesso i comitati ristretti finiscono con l'allungare i tempi.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che la mia proposta è quella di chiudere la discussione generale mercoledì e di ascoltare giovedì mattina la replica del relatore e l'intervento del Governo. Se nel frattempo il relatore, anche sulla scorta della discussione generale, sarà in grado di presentare degli emendamenti, giovedì decideremo quando esaminarli.

Riguardo al comitato ristretto, poi, anche il relatore ha dichiarato ufficialmente che le modifiche da lui proposte, che hanno trovato larga eco, possono essere rapidamente e opportunamente discusse in sede plenaria, senza dover formare un comitato ristretto.

T R O P E A N O . Signor Presidente, io chiedo, se è possibile, di concentrare i nostri lavori sul disegno di legge mercoledì prossimo; in mattinata potremmo concludere la discussione generale, e nel pomeriggio e in serata ascoltare la replica del relatore e l'intervento del Governo. Giovedì mattina io non potrò essere presente in Commissione, essendo impegnato all'Inquirente, dove ho già ottenuto, dopo una battaglia, che non ci sia seduta mercoledì mattina e pomeriggio. D'altronde, stiamo trattando una questione molto importante — quella dell'ANAS — e i tempi stringono.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione.* Se la discussione dovesse proseguire

nello stesso modo in cui si è svolta ieri ed oggi, il relatore avrebbe poca materia su cui svolgere la sua replica. Io sono assai lusingato dalla considerazione che i colleghi intervenuti hanno mostrato di avere delle mie proposte. Quindi, probabilmente avrò poco da dire.

Mi pare però assai importante che si possa arrivare alla chiusura della discussione generale anche con l'intesa, sia pure non formale o ufficiale, sul modo in cui procedere alle singole modifiche che il relatore ha proposto.

Poichè presumibilmente non potremo cominciare l'esame degli articoli prima di Pasqua, potremmo prevedere di concludere la discussione generale entro mercoledì prossimo, ed ascoltare la replica del relatore e l'intervento del Governo la settimana successiva, vale a dire prima di Pasqua. Nel frattempo, il relatore si farebbe carico dell'incontro informale, cui si è accennato anche nelle settimane passate, con i rappresentanti dei vari Gruppi per concordare le modifiche sui singoli punti. In tal modo, la replica potrebbe essere più interessante, poichè darebbe conto anche delle opinioni raccolte sulle singole proposte di modifiche. Naturalmente, resta ferma l'intesa di riprendere l'esame degli articoli subito dopo Pasqua.

P R E S I D E N T E . Mi sembra interessante la proposta del relatore, che intende fare la sua replica, anche sotto il profilo di proposte concrete di emendamenti, dopo una serie di contatti informali; il relatore chiede, giustamente, di poter avere il tempo per far questo. Vorrei comunque precisare che, essendo autorizzati dalla Presidenza a tenere seduta anche durante la discussione sul bilancio, le repliche del relatore e del Governo dopo la conclusione della discussione generale potranno tenersi il 15 aprile.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI